



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa "B"

Procedimento cautelare n. 19709 dell'anno 2020
FRA

ZEIS EXCELSA S.p.A. in concordato preventivo (c.f. 00101700441),
con l'avv. Andrea GRANZOTTO

ricorrente

E

CANUDILO FASHION & ACCESSORIES (H.K.) CO. nonché
LEVITAS S.p.A. (c.f. 01884450444),

con gli avv. Barbara ZOGNO, Marco POCCI e Marco POSSIDONI, presso il quale ultimo sono
elettivamente domiciliate

resistente

Il giudice designato Guido Vannicelli ,
letti il ricorso e la memoria difensiva,
esaminati tutti i documenti prodotti,
sentite le parti all'udienza del 3/11/2020 e
sciogliendo la riserva ivi assunta,

OSSERVA

A) La presente ordinanza, già di suo sintetica per la natura sommaria della cognizione che la impronta e per il generale dovere di sintesi che -a fortiori per le ordinanze (art. 134 co. 1° primo periodo c.p.c.), tanto più ove cautelari- connota *de iure condito* il processo civile, lo deve essere ancora di più ove si consideri che tutte le questioni oggetto di contesa in questa sede sono oggetto di parallela trattazione di merito nell'ambito del procedimento arbitrale n. 8219 già pendente fra le stesse parti dal 7/11/2019 avanti alla Camera Arbitrale di Milano (rubricato al n. 8219, il "Procedimento Arbitrale"); procedimento nel quale esse hanno già depositato dozzine di documenti e atti -che hanno richiamato in questa sede- per centinaia di pagine¹, e che è recentemente entrato nel vivo col deposito delle c.d. prime memorie.

¹ Si pensi solo alle 214 pagine di cui si compone la memoria di parte LEVITAS / CANUDILO del 5/10/2020 e agli 86 documenti ad essa allegati (doc. 7 res.).



A).1 E' quindi sommamente inopportuno sovrapporre in questa sede sommaria una compiuta ricostruzione dei fatti, a quella che le parti stesse hanno già commesso al giudice arbitrale, limitando la motivazione a quanto indispensabile alla decisione sul sequestro conservativo richiesto dall'attrice.

Ciò non comporta ovviamente alcun improprio *non liquet*, posto che è la stessa legge processuale a prevedere che, in caso di pendenza del giudizio arbitrale, la giurisdizione cautelare sia rimessa al giudice ordinario che sarebbe stato altrimenti competente (art. 669-*quinquies* c.p.c.).

Significa però, tanto più a giudizio arbitrale già nel pieno del suo svolgimento, che la valutazione del giudice del sequestro, esterno *de iure et de facto* alla piena cognizione della controversia, dovrà essere particolarmente prudente, vale a dire strettamente limitata alle ragioni più liquide dei contendenti; nonché -ciò che invece, gli spetta in via esclusiva- all'accertamento della sussistenza del "*fondato timore di perdere la garanzia del credito*" cui l'art. 671 c.p.c. condiziona l'accoglimento del provvedimento astrittivo.

A).2 Non è quindi luogo a riportare qui un riassunto delle posizioni delle parti, ulteriore rispetto a quelli già offerti al giudice del merito (nonché -ancora una volta, per oltre cento pagine- allo scrivente in questa sede).

Basti qui, piuttosto, richiamare le rispettive conclusioni, vale a dire:

quanto alla ricorrente ZEIS EXCELSA S.p.A.²

in via principale: i) autorizzare il sequestro conservativo nei confronti della LEVITAS S.p.A. e nei confronti della società di diritto cinese (Hong Kong) CANUDILO FASHION & ACCESSORIES (H.K.) CO.³, di ogni bene mobile e/o immobile e/o credito di titolarità delle stesse, ivi comprese azioni e quote societarie, con ogni consequenziale provvedimento o statuizione, autorizzando altresì l'Ufficiale Giudiziario procedente, ai sensi degli artt. 669-duodecies e 513, terzo comma, c.p.c., ad accedere presso luoghi non appartenenti alle debitorie per apprendere beni dei quali la stessa possa comunque direttamente disporre; il tutto fino a concorrenza di Euro 4.500.000,00, ovvero sino al diverso importo che il Giudice riterrà congruo;

in subordine: ii) autorizzare il sequestro conservativo nei confronti della LEVITAS S.p.A., di ogni bene mobile e/o immobile e/o credito di titolarità della stessa, ivi compresi titoli di proprietà industriale e i relativi diritti patrimoniali, con ogni consequenziale provvedimento o statuizione, autorizzando altresì l'Ufficiale Giudiziario procedente, ai sensi degli artt. 669-duodecies e 513, terzo comma, c.p.c., ad accedere presso luoghi non appartenenti alla

² Di seguito, per brevità, anche solo ZEIS.

³ Nel prosieguo, *brevius*, anche solo CANUDILO.



debitrice per apprendere beni dei quali la stessa possa comunque direttamente disporre; il tutto fino a concorrenza di Euro 1.308.821,00, ovvero sino al diverso importo che il Giudice riterrà congruo; iii) autorizzare il sequestro conservativo nei confronti della CANUDILO FASHION & ACCESSORIES (H.K.) CO. di ogni bene mobile e/o immobile e/o credito di titolarità della stessa, ivi comprese azioni e quote societarie, con ogni consequenziale provvedimento o statuizione, autorizzando altresì l'Ufficiale Giudiziario procedente, ai sensi degli artt. 669-duodecies e 513, terzo comma, c.p.c., ad accedere presso luoghi non appartenenti alla debitrice per apprendere beni dei quali la stessa possa comunque direttamente disporre; il tutto fino a concorrenza di Euro 3.200.000,00, ovvero sino al diverso importo che il Giudice riterrà congruo;

e quanto alle resistenti,

In via preliminare/pregiudiziale:

- dichiarare l'inammissibilità e/o qualsivoglia provvedimento equipollente dell'avverso ricorso in ragione della carenza di interesse ad agire da parte di Zeis Excelsa S.p.A. in c.p. con riferimento alle domande cautelari formulate nei confronti di Canudilo Fashion & Accessories (H.K.) Co., Ltd.
- dichiarare la parziale nullità e/o inammissibilità dell'avverso ricorso per violazione degli artt. 669-bis e ss. c.p.c. con riferimento alla mancata identificazione della domanda di merito per quanto concerne la pretesa violazione dell'art. 5 dell'accordo quadro di transazione di data 8.10.2018

In via principale:

- rigettare la domanda cautelare formulate da Zeis Excelsa S.p.A. in c.p. con il ricorso ex art. 671 c.p.c. del 3 giugno 2019, nei confronti di Levitas S.p.A. e/o nei confronti di Canudilo Fashion & Accessories (H.K.) Co., Ltd., per l'insussistenza dei presupposti ex lege del *fumus boni iuris e/o periculum in mora* sulla scorta delle deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa.

In via subordinata, e salvo gravame:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta la ricorrenza dei requisiti di legge con riguardo alla domanda cautelare, rigettare la domanda principale formulata da Zeis Excelsa S.p.A. in c.p. in tale ricorso per tutti i motivi di fatto e diritto dedotti nel presente atto e, per l'effetto, autorizzare il sequestro solo sul patrimonio della società resistente eventualmente riconosciuta debitrice, escludendo quindi qualsiasi responsabilità solidale tra le resistenti,



rinviano per il resto al ricorso introduttivo del presente procedimento e all'ampia memoria difensiva delle resistenti.

B. Logica impone di principiare brevissimamente l'esame cautelare dalle eccezioni preliminari di parte resistente.

B).1 La prima è infondata perché, pur essendo vero che ZEIS è titolare –per atto notarile del 28/2/2019⁴- del pegno sul pacchetto azionario di maggioranza di LEVITAS S.p.A. (51%, cc.dd. azioni A) ed ha notificato a CANUDILO atto di intimazione finalizzato all'escussione del pegno ex art. 2797 c.c.⁵, è altrettanto vero:

- che, come ribadito in udienza, tale atto è stato oggetto da parte di CANUDILO di opposizione ex art. 615 c.p.c., con prima udienza fissata nel prossimo anno, così al momento paralizzando indefinitamente l'attuazione e l'efficacia del pegno
- e che la titolarità di tale diritto reale sul 51% delle azioni di LEVITAS intestate a CANUDILO, non priva ZEIS dell'interesse a sentir ulteriormente cautelare i propri crediti 'prenotando' l'esecuzione su altri e diversi asset della debitrice che potessero esser reperiti in Italia e altrove⁶, secondo quello che è del resto lo schema tipico del sequestro, indicante la c.d. concorrenza dello stesso e non (o almeno, non necessariamente) i singoli beni da assoggettarsi .

B).2 Quanto alla seconda, che attiene ad un (minor) segmento della domanda cautelare⁷ sostenendo il difetto di nesso strumentale con le domande sinora concretamente proposte nel merito, valga quanto replicato sul punto in udienza dal difensore di ZEIS; non senza peraltro notare sin da subito che trattasi allo stato di capo di domanda –di merito e cautelare- di importo indeterminato e indeterminabile, e come tale (per quanto s'è detto e subito si dirà) di nessun momento in questa sede.

C. Ritiene infatti lo scrivente, riallacciandosi a quanto si è iniziato ad argomentare al precedente § **A.**, che solo le ragioni di credito (e controcredito) assistite da un titolo documentale possano qui essere delibate positivamente sotto il profilo -necessario e sufficiente per cautelarle col rimedio prenotativo del sequestro- della loro verosimiglianza.

⁴ Cfr. l'atto di costituzione di pegno su azioni autenticato a rogito Notaio Busani di Milano ai suoi nn. 44.499 / 20.515 di repertorio e raccolta, *sub* doc. 5 ric.

⁵ Cfr. doc. 18 res.

⁶ Pur senza illudersi sull'esito di una procedura esecutiva che ZEIS dovesse tentare, sul fondamento di un provvedimento giudiziale italiano, di instaurare a carico di società cinese nella Repubblica popolare cinese (sia pur a Hong Kong).

⁷ Trattasi della richiesta risarcitoria di cui al § 2), lett. b) n. 2) del ricorso, e quindi dell' ulteriore credito risarcitorio verso Canudilo -rispetto al saldo Prezzo delle Azioni B di cui al precedente § 2), lett. b) n. 1)- che ZEIS ritiene di vantare per la supposta violazione "*degli obblighi di cui all'art. 5 del medesimo Accordo Quadro, quanto alla mancata adozione di delibere che pregiudichino il valore delle azioni di categoria A di Levitas*" (cfr. pag. 23 e seg. del ricorso).



Tutte le altre, richiedendo un'attività (non solo di accertamento ma altresì) di quantificazione e liquidazione, non possono che esser allo stato rimesse alla cognizione e, soprattutto, all'istruzione (qui non duplicabile) che ne sta facendo il giudice arbitrale di merito; dovendo in questa sede 'cedere' a quelle sorrette da adeguata prova documentale.

C).1 E' quindi anzitutto cautelabile col sequestro il credito che ZEIS vanta verso CANUDILO a titolo di prezzo del residuo pacchetto di azioni B (24,5, ora 23,8%) cedute -in attuazione dell'Accordo Quadro di Transazione dell'8/10/2018⁸- il successivo 28/2/2019⁹, vale a dire la somma di 5,3 milioni di euro da corrispondersi:

- (i) quanto ad € 2,5 milioni, alla sottoscrizione dell'accordo di cessione (rata regolarmente estinta)
- (ii) quanto ad € 1 milione entro il 10 dicembre 2019 (rata alla vigilia del cui pagamento CANUDILO ha avviato il giudizio arbitrale pendente)
- (iii) quanto ad un ulteriore milione di euro, entro il 10 dicembre 2020
- (iv) e quanto ai residui € 800.000, entro il 10 dicembre 2021.

Trattasi, come si vede, di credito certo e liquido, al quale CANUDILO –che ha chiesto al giudice arbitrale di ridurlo ad un solo milione- ha opposto una deduzione di inadempimento non solo generica, ma soprattutto smentita dalla circostanza, esposta dettagliatamente dalla ricorrente ai paragrafi 1.1.2 / 1.1.4 del ricorso e non specificamente contestata dalle resistenti, che il prezzo da ultimo stabilito alla fine del 2018 e consacrato dall'atto di cessione del 2019 costituisce l'ultimo approdo transattivo di una lunga controversia (e laboriosa negoziazione) anche e proprio sul valore di LEVITAS iniziate poco dopo il primo Accordo Quadro del 2015; e pervenute -dopo successivi ridimensionamenti nel corso di trattative svoltesi nel 2017 e in due riprese nel 2018- alla determinazione del prezzo sopra indicato, ampiamente inferiore sia a quello oggetto dell'Accordo del 2015 che a quello posto a base delle trattative successive.

Determinazione che dovette sembrare ai proprietari di CANUDILO soddisfacente, se ritennero addirittura di pignere a garanzia del proprio obbligo di pagare il prezzo l'intero pacchetto di maggioranza di LEVITAS; ed alla luce del quale, l'ennesima domanda arbitrale notificata alla venditrice soltanto pochi mesi dopo e nell'imminenza della scadenza del secondo rateo¹⁰, non può che destare fondati timori di pretestuosità.

⁸ Concluso con la partecipazione anche di LEVITAS S.p.A.: cfr. docc. 3a e 3b ric.

⁹ V., *sub* doc. 4 ric., l'atto di compravendita di azioni di s.p.a. autenticato dal Notaio Busani di Milano il 28 febbraio 2019 ai suoi nn. 44.498/20.514 di repertorio e raccolta.

¹⁰ Così come era del resto avvenuto nel 2018, alla vigilia della scadenza (nel luglio di quell'anno) della *put option* originariamente prevista -per ben 21 milioni di euro- a favore di ZEIS negli accordi originari.



Quanto basta per ritenere allo stato il residuo credito della ZEIS, pari ad € 2.800.000, oltre che liquido sufficientemente verosimile.

C).2 CANUDILO ha subordinatamente eccepito che non sussisterebbero i presupposti per dichiararla decaduta dal beneficio dei termini rateali di adempimento pattuiti in sede di cessione delle residue azioni B di ZEIS.

Dimentica che il debitore il quale, come la resistente, abbia già dichiarato per iscritto (da ultimo, costituendosi nel presente procedimento) di non voler adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 n. 2) c.c. è già automaticamente costituito in mora, tanto quanto quello che -come insegna l'altro fondamentale principio del diritto italiano delle obbligazioni- debba estinguere al domicilio del creditore una obbligazione pecuniaria venuta a scadenza (art. 1182 co. 3° in relazione all'art. 1219 n. 3 c.c.).

Ciò significa che il credito che qui si assume sufficientemente certo (oltre che liquido) è altresì divenuto interamente esigibile per il residuo importo di € 2.800.000.

Se a ciò si aggiunge che CANUDILO si è opposta, negandone l'efficacia, al preannuncio di escussione del pegno, e che quindi si trova in situazione del tutto analoga a quella del debitore che -come recita l'art. 1186 c.c.- abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o negato quelle che aveva promesse, può senz'altro ritenersi in questa sede che il sequestro sia da concedersi per l'intero capitale ancora dovuto.

C).3 Non paiono invece qui ed ora cautelabili con sequestro i crediti maturati da ZEIS nei confronti di LEVITAS per il rilievo delle rimanenze dei prodotti marchiati DIRK DIKKEMBERGS (il c.d. *DB Stock*), sul fondamento dell'art. 5 dell'Accordo Quadro di Transazione dell'ottobre 2018, giusta il quale

- a) *“ai sensi dell’art. 1470 et seqq. del Codice Civile Italiano, Zeis vende a Levitas, che accetta e acquista, il DB Stock attualmente esistente. Ai sensi dell’art. 1472 del Codice Civile Italiano, Zeis vende altresì a Levitas, che accetta ed acquista, il DB Stock relativo all’Ultima Stagione ovvero le rimanenze di calzature che verranno ad esistenza al termine dell’Ultima Stagione con inventario dettagliato che Zeis comunicherà a Levitas entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal termine dell’Ultima Stagione medesima”*
- b) (5.2) *“Il DB Stock sarà consegnato da Zeis a Levitas, libero da qualsiasi eventuale onere o dazio doganale, franco fabbrica, al magazzino Zeis di Montegranaro (FM), secondo il calendario che segue: a) quanto alle calzature delle stagioni precedenti all’Autunno/Inverno 2018, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo. b) quanto alle calzature della stagione Autunno/ Inverno 2018,*



entro il 10 dicembre 2018: c) quanto alle calzature dell'Ultima Stagione, se venute a esistenza entro il 30 luglio 2019"

- c) il tutto al prezzo "stabilito sulla base del listino wholesale applicato da Zeis, come Indicato in Allegato 3, con gli sconti che seguono: a) 70% (settanta per cento) sulle calzature delle stagioni precedenti Autunno/Inverno 2018; b) 55% (cinquantacinque per cento) sulle calzature della stagione Autunno/Inverno 2018; c) 50% (cinquanta per cento) sulle calzature dell'Ultima Stagione, fermo restando che il valore complessivo del DB Stock relativo alla medesima Ultima Stagione acquistato da Levitas non potrà superare l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)"
- d) da pagarsi (5.5) "entro 90 (novanta) giorni solari dalla consegna, relativamente alla sola merce consegnata", pena "gli interessi di mora di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, s.m.i."

Al riguardo, se a fronte di tale contratto (di natura sostanzialmente estimatoria) ZEIS ha dedotto di aver effettuato le forniture di cui alle 21 fatture prodotte al proprio documento 12 e riepilogate alla pagina 20 del ricorso, LEVITAS ha efficacemente risposto menzionando il fatto che nel giudizio arbitrale tale credito, pari ad oggi a complessivi € 228.821,44, è stato da ZEIS opposto in compensazione a quello -maggiore¹¹- vantato da LEVITAS per le *royalties* e *advertising contributions* dovute da ZEIS in forza del Contratto di licenza (del marchio DIRK BIKKEMBERGS) concluso il 15/7/2015 ed esauritosi convenzionalmente nel luglio 2019¹².

Ne consegue che, non essendo qui possibile stabilire a chi attualmente spetti l'eventuale saldo creditorio di tale improprio 'conto corrente', detto credito non pare sorretto da sufficiente *fumus* di fondatezza.

C).4 A maggior ragione non paiono allo stato sufficientemente verosimili (e quindi cautelabili) gli ulteriori crediti che ZEIS ha (anche) qui invocato nei confronti di LEVITAS.

Non quello risarcitorio per l'importo di euro 500.000,00 afferente alla violazione dell'esclusiva garantita dal Contratto di Licenza da parte della stessa LEVITAS nella primavera 2019, con riferimento ad una collezione di calzature (che riportava il DB ma non prodotta né distribuita da ZEIS) denominata "Capsule # Trenta".

¹¹ In quanto attualmente ammontante, secondo LEVITAS e alla luce delle fatture di cui al suo doc. 26, ad € 507.149,87 in linea capitale.

¹² E precisamente ZEIS, nel punto 43 a pag. 15 della Risposta alla Domanda di Arbitrato: "*Zeis and Levitas had established a practice of setting off some of their invoices related to the consignment agreement [contratto estimatorio], on the one side, and fees under the License Agreement (as defined in the Request), on the other side*" (cfr. lo *Statement of defence* arbitrale di ZEIS sub doc. 9 ric.).



In disparte le obiezioni mosse anche in questa sede da LEVITAS¹³, trattasi infatti di credito evidentemente illiquido, anche perché *“calcolato non solo sulla base dell’ accertato volume di vendite di prodotti intervenute in violazione della esclusiva ma anche sull’impatto che tale condotta illegittima di LEVITAS ha avuto sulle attività di ZEIS in termini di riduzione della vendita di prodotti fabbricati e distribuiti da quest’ultima nonché sulla credibilità e l’immagine della stessa sul mercato di produttori e distributori di calzature”*.

E neanche l’ulteriore credito fondato dalla ricorrente sull’asserita violazione delle previsioni di cui all’art. 5.1. dell’Accordo Quadro di Transazione quanto al magazzino della Collezione 2018 (cifrato in € 250.000,00) e quanto al magazzino delle Collezioni precedenti al 2018 (ammontante, sempre secondo ZEIS, ad 80.000,00): poiché, anche a prescindere dall’eccezione di inadempimento (per la verità, generica) che LEVITAS vi ha contrapposto¹⁴, trattasi ancora una volta di importi qui in alcun modo verificabili e quindi del tutto illiquidi.

Per la medesima ragione, non è inoltre qui cautelabile –per l’importo apoditticamente fissato in € 250.000- il credito risarcitorio riveniente dall’asserita violazione delle previsioni di cui agli articoli 6 e 9 dell’Accordo Quadro 2018 consistita nel mancato abbandono dei giudizi promossi avanti al Tribunale di Milano contro le controllate di Zeis Dirk Bikkembergs S.r.l. e Dirk Bikkembergs Spain S.L. (nn. 29027/2018 e 2650/2015 R.g.); credito fermamente contestato anche in questa sede da LEVITAS¹⁵ e di pressoché impossibile quantificazione.

C).5 Quanto infine all’ulteriore credito verso CANUDILO cui ZEIS ha in questa sede accennato per la presunta violazione degli obblighi di cui all’art. 5 dell’Accordo, credito che la ricorrente non ha saputo neppure quantificare, può qui richiamarsi quanto già anticipato al riguardo *supra* al § **B).2**.

D. Tutto ciò premesso, è quindi solo alla posizione di CANUDILO che deve farsi riferimento per valutare la fondatezza del timore di ZEIS, se non di perdere, di veder diminuire o disperdere la garanzia del proprio credito di € 2.800.000 in linea capitale.

Al riguardo la difesa di CANUDILO, che ha prodotto al Tribunale al suo documento 45 un incomprensibile bilancio redatto in lingua cinese della sua controllante totalitaria Modern Avenue Group Ltd, ha sì contestato –per la verità, limitatamente alla prima- l’attendibilità delle fonti da cui ZEIS ha tratto l’informazione che detta controllante è stata sottoposta in

¹³ Al § 5.1.2. della memoria difensiva del 27/10/2020.

¹⁴ Al § 5.1.3 della comparsa di costituzione in questa sede.

¹⁵ Al § 5.1.4 *ibidem*.



Cina ad una procedura di indagine dalla China Securities Regulatory Commission (CSRC) con conseguente sequestro del capitale sociale, e che la capogruppo Ruifeng Group è stata iscritta nel registro dei *defaulters* avendo omesso di ottemperare ad ordini della Corte, ha 5 cause pendenti e il patrimonio sequestrato per 49 milioni di yuan (doc. 15)¹⁶; ma sulla veridicità di tali informazioni -cioè su ciò che qui soltanto rileva- si è limitata

- a precisare che la RUIFENG GROUP deterrebbe soltanto il 24,37% del capitale di Modern Avenue,
- e a dedurre che “*la situazione della capogruppo Modern Avenue e della Ruifeng Group*” sarebbero “*del tutto ininfluenti ed irrilevanti per lo scopo del presente giudizio, in quanto non forniscono alcun elemento idoneo a far anche solo supporre l’incapacità patrimoniale di Canudilo richiesta in sede cautelare*”.

Pare invece allo scrivente che la circostanza, da ritenersi pertanto non contestata, che la Capogruppo di CANUDILO (come la stessa difesa della resistente la definisce) si trovi assoggettata a sanzioni (anche dell’Autorità di controllo) e oneri così gravosi, costituisce elemento di sicuro rilievo per far temere sulla ‘tenuta’ patrimoniale e finanziaria della sua controllata; che, unito

- all’assenza di cespiti o elementi patrimoniali attivi posseduti da CANUDILO in Italia oltre al pacchetto azionario di LEVITAS (che la resistente s’è ben guardata dall’indicare)
- alla notoriamente difficile permeabilità per gli stranieri dell’ordinamento giuridico e giudiziario cinese,
- e alla dubbia buona fede con cui CANUDILO, dopo aver concluso e attuato una transazione a lungo negoziata e raggiunto un (vantaggioso) accordo sul prezzo delle residue azioni di LEVITAS di titolarità di ZEIS, l’ha subito dopo denunciata alla vigilia della scadenza della seconda rata
- (ad ulteriore indizio di possibili sopravvenute difficoltà finanziarie),

costituiscono elementi più che sufficienti a fondare il *periculum in mora* come declinato dall’art. 671 c.p.c.

E. Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto a CANUDILO, opportunamente aggiungendo al capitale di € 2.800.000,00 –quanto alla concorrenza del valore dei beni sui quali il sequestro potrà essere eseguito o iscritto- un ulteriore importo forfettario del

¹⁶ Per tali ultime informazioni, provenienti dalla *branch* cinese dello Studio legale internazionale Fieldfisher, v. doc. 15 ric.



20% (pari ad € 560.000) per gli interessi che decorreranno sino al lodo e le spese giudiziali di recupero.

Va invece respinto quanto a LEVITAS S.p.A.

CANUDILO dovrà pertanto rifondere alla ricorrente le spese afferenti al relativo rapporto processuale, liquidabili -alla luce del valore del credito cautelato e delle questioni involte dalla presente controversia sommaria- in complessivi € 33.456,00 (di cui € 856,00 per la metà delle spese di iscrizione a ruolo), oltre su € 32.600,00 al rimborso forfettario delle spese generali nonché, sull'imponibile complessivo, alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed all'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Per ragioni uguali e contrarie, e sulla base dei medesimi parametri (fra i quali l'inferiore *petitum*), ZEIS EXCELSA S.p.A. dovrà invece rifondere a LEVITAS S.p.A. le spese afferenti al relativo rapporto processuale, liquidabili -alla luce del valore del credito cautelato e delle questioni involte dalla presente controversia sommaria- in complessivi € 19.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nonché, sull'imponibile complessivo, alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed all'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

p. t. m.

letti gli artt. 669-*quinquies* e *septies* nonché 91, 92 e 671 c.p.c.

- 1) autorizza** ZEIS EXCELSA S.p.A. in concordato preventivo al sequestro conservativo nei confronti di CANUDILO FASHION & ACCESSORIES (H.K.) CO. di ogni bene mobile o immobile o credito o valore mobiliare di titolarità della stessa, ivi comprese azioni e quote societarie, autorizzando sin d'ora l'Ufficiale Giudiziario precedente ad accedere presso luoghi non appartenenti alla debitrice per apprendere beni dei quali la stessa possa comunque direttamente disporre, sino alla complessiva concorrenza di € 3.360.000,00;
- 2) rigetta** la domanda cautelare proposta dalla ricorrente nei confronti della LEVITAS S.p.A.;
- 3) condanna** CANUDILO FASHION & ACCESSORIES (H.K.) CO. a rifondere a ZEIS EXCELSA S.p.A. le spese del procedimento, che **liquida** in complessivi € **33.456,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali nonché alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria ed all'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- 4) condanna infine** ZEIS EXCELSA S.p.A. a rifondere a LEVITAS S.p.A. le spese del procedimento, che **liquida** in complessivi € **19.000,00**, oltre al rimborso forfettario



delle spese generali nonché alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria ed all'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

5) manda la cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Milano, 5/11/2020

Il giudice designato
(Guido Vannicelli)

